

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N 1094)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile poste e telecomunicazioni marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1965 (V Stampato n 1273)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(RUSSO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(GIOLITTI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 marzo 1965*

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni fino all'ammontare di lire 14 625 milioni per la costruzione di un complesso edilizio da destinare a sede dei servizi centrali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

DISEGNO DI LEGGE

Art 1

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della somma complessiva di lire 19 500 milioni per la costruzione in Roma compresi gli impianti fissi di un complesso edilizio da destinare a sede dei propri servizi ed uffici centrali e di quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 2.

Per il finanziamento dell'opera di cui al precedente articolo si provvede, per lire 4.875 milioni, mediante i seguenti versamenti da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Esercizio finanziario 1965 . . milioni	750
Esercizio finanziario 1966 . . milioni	1.125
Esercizio finanziario 1967 . . milioni	875
Esercizio finanziario 1968 . . milioni	812,5
Esercizio finanziario 1969 . . milioni	812,5
Esercizio finanziario 1970 . . milioni	500;

per la rimanente somma di lire 14.625 milioni la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare della predetta somma di lire 14.625 milioni ripartite come appresso:

Esercizio finanziario 1965 . . milioni	2.250
Esercizio finanziario 1966 . . milioni	3.375
Esercizio finanziario 1967 . . milioni	2.625
Esercizio finanziario 1968 . . milioni	2.437,5
Esercizio finanziario 1969 . . milioni	2.437,5
Esercizio finanziario 1970 . . milioni	1.500

Art. 3.

Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti saranno versate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante accreditamento in un conto corrente fruttifero intestato all'Amministrazione stessa presso la Tesoreria centrale dello Stato.

I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere alla realizzazione dell'opera anzidetta.

Art. 4.

L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in trenta rate annuali posticipate al tasso vigente per i mutui della

Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione.

Peraltro, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il periodo di ammortamento può cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.

Art. 5.

Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per le singole anticipazioni e quelle da versarsi dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che provvederà alla realizzazione dell'opera, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 585.

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima verranno, in corrispondenza, stanziati le somme per provvedere alle spese relative alla costruzione del complesso edilizio, compresi gli impianti di cui all'articolo 2.

Art. 6.

All'onere, derivante all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1965 dalla applicazione della presente legge, l'Azienda stessa provvederà a carico del proprio bilancio utilizzando le maggiori entrate del traffico telefonico rispetto alle previsioni iniziali relative all'esercizio medesimo.

Per l'esercizio 1965 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il complesso edilizio di cui all'articolo 1 farà parte, per tre quarti della sostanza patrimoniale, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e, per un quarto, di quella dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 8.

Dopo che sarà avvenuto il trasferimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nella nuova sede da costruirsi in base alla presente legge, tutti gli immobili del demanio dello Stato attualmente in uso al Ministero stesso per le esigenze proprie e degli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno dismessi dall'attuale destinazione e retrocessi al demanio predetto.